



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

parte ordinaria

14 Aprile 2015 (prima convocazione) e 16 Aprile 2015 (seconda convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

**NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017**

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno:

- **Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Con l'Assemblea convocata in data odierna viene a scadere il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria nell'adunanza del 27 aprile 2012 per gli esercizi 2012-2013-2014 ed occorre pertanto procedere alla nomina dei componenti del citato Organo amministrativo per gli esercizi 2015-2016-2017.

A riguardo, si rammenta che – ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale – si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soci.

In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate cui la Banca aderisce. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso in ordine alternato ed in egual proporzione se in numero pari, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (età non superiore ad anni 70 al momento della nomina) e per la carica di Amministratore Delegato (età non superiore ad anni 67 al momento della nomina), ai sensi delle norme statutarie. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre, inoltre, dovranno contenere un numero di candidati, specificatamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate non inferiore a due e comunque pari ad almeno un terzo dei candidati presentati nella lista. Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

Si ricorda altresì che – pena la decadenza dal proprio ufficio – nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati

della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza.

Si richiama, inoltre, la Vostra attenzione sulla necessità che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n.285 del 17 dicembre 2013) in materia di composizione degli organi collegiali, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha provveduto a portare a conoscenza dei soci le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette disposizioni, e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini in tempo utile affinché la scelta dei candidati possa tener conto del profilo richiesto.

In base a quanto previsto dallo Statuto sociale, si procederà alla elezione del Consiglio di Amministrazione come di seguito precisato:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli Amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, si procederà a sostituire il numero necessario di

candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti che avranno ottenuto il quoziente più elevato. Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo neppure indirettamente con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In tal caso, ad essere sostituito, sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Se all'esito della votazione non sia stata rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - che prevede in sede di prima applicazione la presenza di almeno un quinto del genere meno rappresentato - verrà calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni statutarie appena richiamate.

Siena, 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Dott. Alessandro Profumo  
Presidente del Consiglio di Amministrazione